Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 aprile 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 30 APRILE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25:

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 13 aprile 1982.

Jemina & Battaglia, società funzionaria per azioni, in S. Michele di Mondovì: Obbligazioni « F.J.B. 6,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 1° marzo 1982.

Poligrafico Roggero e Tortia, società per azioni, in Beinasco: Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1982.

Cartiere italiane riunite, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 5,50 % - 1962-1982 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Estrazione di obbligazioni.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « ENI 7 % - 1972-1992 » sorteggiate l'8 aprile 1982.

ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « ENI 7 % - 1973-1993 », sorteggiate l'8 aprile 1982.

Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco: Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1982.

Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma: Estrazione di obbligazioni.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % 1977-1997 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 8 % - 1974-1994 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % 1969-1989 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 1981-1986 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 1980-1985 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 10 % - 1976-1986 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. - 7 % - 1971-1986 » sorteggiate il 7 aprile 1982.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni: Errata corrige (S-15820).

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni: Errata corrige (S-15821).

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni: Errata corrige (S-15819).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1982.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1982.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1982, n. **187.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, le parole: « al commissario dal prestito » *sono sostituite dalle seguenti*: « al commissario per le zone terremotate dal prestito »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che già presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate »;

al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali è pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania »;

il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma ».

All'articolo 2:

al primo comma, le parole: « al commissario per le zone terremotate » *sono sostituite dalle seguenti*: « tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonché quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono »;

al quarto comma, dopo la parola: « procede » *sono aggiunte le seguenti*: « , entro il 30 giugno 1982, »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamità naturali.

Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non più necessari alle finalità per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati »;

al sesto comma, le parole: « In ordine a quanto precede » *sono sostituite dalle seguenti*: « In ordine a quanto previsto dal precedente comma », *le parole*: « i limiti di spesa » *sono sostituite dalle seguenti*: « i limiti di competenza nella spesa » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti ».

All'articolo 3:

il sesto comma è sostituito dai seguenti:

« Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilità del fondo, nonché gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.

L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate al sesto comma dell'articolo 3, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici ».

All'articolo 5:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;

3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;

4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge »;

il secondo comma è soppresso;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa »;

il quarto comma è soppresso;

al quinto comma, le parole: « Agli amministratori collocati in aspettativa » *sono sostituite dalle seguenti*: « Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi »;

al sesto comma, le parole: « di cui al primo comma » *sono sostituite dalla seguente*: «disastrati » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1° luglio 1981 »;

al settimo comma, le parole: « gli amministratori incaricati » *sono sostituite dalle seguenti*: « i sindaci o i loro delegati »;

dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.

Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.

Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.

Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte »;

all'undicesimo comma, sono soppresse le parole: « e dei segretari delle amministrazioni provinciali di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno »;

al dodicesimo comma, dopo le parole: « segretari comunali » *sono aggiunte le seguenti*: « attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania ».

All'articolo 6, al primo comma, le parole: « terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato

dall'articolo 23 del presente decreto », *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« **Art. 6-*bis*. — Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato** del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9, approva entro il 30 maggio 1982 e il 30 maggio 1983 il piano di riparto tra le regioni, di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dei fondi rispettivamente destinati per gli anni 1982 e 1983. Detti piani devono essere riferiti agli interventi di riattazione, riparazione, ricostruzione di ediliza privata, sulla base delle effettive esigenze di intervento formulate dai comuni e dalle regioni, che devono specificare quali e quanti siano gli interventi già dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e il cui inizio dei lavori sia esclusivamente subordinato alla erogazione dei contributi pubblici, dando priorità agli interventi di ricostruzione e riparazione previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo relative ad interventi già dotati dei requisiti di cui al comma precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.

Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo 9 presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo.

Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per il 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza per l'esercizio 1982 a valere sui fondi derivanti dalla raccolta postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio relativo all'esercizio 1983.

I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree classificate con indice di sismicità da $S = 9$ a $S = 12$, del 15 per cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.

Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.

I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevati a L. 90.000 al metro cubo e a lire 45 milioni ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.

Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.

I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.

Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.

Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ".

Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982.

Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.

Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le norme devono prevedere la possibilità di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purchè non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria ».

All'articolo 8, *le parole*: « dal comune di Napoli » *sono sostituite dalle seguenti*: « dai comuni terremotati della Basilicata e della Campania ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.

La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1985 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

All'articolo 12, *dopo le parole*: « per l'installazione di prefabbricati » *sono aggiunte le seguenti*: « e per la costruzione di edifici ».

All'articolo 13, *le parole*: « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 possono prorogare » *sono sostituite dalle seguenti*: « con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire, ».

Dopo l'articolo 13 *è aggiunto il seguente*:

« Art. 13-*bis*. — Le norme di cui al terzo comma dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, si applicano anche ai comuni gravemente danneggiati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1981 ».

All'articolo 14, *dopo le parole*: « il CIPE deve dare priorità » *sono aggiunte le seguenti*: « , di intesa con le regioni interessate, » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « , riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria ».

All'articolo 15, *al primo comma, le parole*: « ed uffici socio-sanitari » *sono sostituite dalle seguenti*: « e centri socio-sanitari ».

All'articolo 17:

le parole: « delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 e del 22 maggio 1981 » *sono sostituite dalle seguenti*: « terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

All'articolo 18:

al primo comma, dopo la parola: « determina » *sono aggiunte le seguenti*: « , sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, »;

il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate dal competente ordine o collegio professionale. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera ».

All'articolo 21 sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 23 del presente decreto, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Università statale di Napoli.

Il CIPE è altresì autorizzato ad assegnare all'Università degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma 1982, la somma di lire 5 miliardi. Detta somma è utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalità di cui al titolo VI, capo II, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

E' istituito, a valere sui fondi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso l'Università degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un più puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorità alle domande presentate anteriormente al 31 dicembre 1981 ».

L'articolo 22 è soppresso.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

" All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le parole: « Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione ».

All'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nell'ottavo comma, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel secondo comma, le parole: « nel termine perentorio del 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine del 30 giugno 1983 ».

All'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio ».

All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro ».

All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81 ».

All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici ».

Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto il seguente:

« Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge ».

All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel terzo comma, le parole: « entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa ».

All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: « entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: « 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1983 ».

All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:

« Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle

opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.

I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.

Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale ».

All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza ».

L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-*undecies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del precedente articolo 28.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.

Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 ».

All'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 ».

All'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici ».

All'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel primo comma, dopo le parole: « urbanizzazione primaria e secondaria » sono aggiunte le seguenti: « anche relative al recupero di fabbisogni arretrati ».

All'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma » ".

Dopo l'articolo 23 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 23-*bis*. — Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, è sospeso fino al 31 dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.

Art. 23-*ter*. — In attuazione dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1981 e 1982, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.

Ai giovani già incorporati nell'anzidetto servizio civile sostitutivo è data facoltà di presentare istanza di congedo illimitato, ovvero di continuare a prestare servizio nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione, secondo le modalità già definite da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, in applicazione dell'articolo 68 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 23-*quater*. — Dopo l'articolo 83 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente:

Art. 83-*bis* - (*Alloggi disponibili*). — Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di

rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera *a*), dell'articolo 28 della legge medesima.

Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.

Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.

La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.

Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.

Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 23-*quinquies*. — Nelle comunità montane indicate dall'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 23-*sexies*. — Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non è eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito ».

All'articolo 24, *dopo le parole*: « enti pubblici » *sono aggiunte le seguenti*: « o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo » *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « Il trasferimento del personale della scuola è effettuato anche in soprannumero. Sono altresì definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 25, *al secondo comma, le parole*: « per la gestione stralcio prevista dal » *sono sostituite dalle seguenti*: «, per una somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione stralcio prevista dall'articolo 1 del ».

Dopo l'articolo 25 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 25-*bis*. — Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai canoni ed ai proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti per la utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli corrisposti per l'anno 1981.

Art. 25-*ter*. — Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprietà della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e di privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma del 23 novembre 1980 e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.

Art. 25-*quater*. — L'esonero contributivo previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni disastrati individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, si riferisce ai versamenti compresi nel periodo dal 23 novembre 1980 al 25 settembre 1981.

L'esonero di cui al comma precedente si riferisce anche agli artigiani od agli esercenti attività commerciali residenti nei comuni di Avellino e Potenza nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, individuati negli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.

Art. 25-*quinquies*. — La proroga di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica in tutti i comuni della Basilicata e della Campania, indipendentemente dal numero degli abitanti.

Art. 25-*sexies*. — L'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:

" Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ".

Art. 25-*septies*. — Le disposizioni del presente decreto, escluse quelle del primo comma dell'articolo 5, si applicano anche ai comuni della regione Puglia indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981 ».

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1982.

Istituzione delle sezioni doganali aeroportuali di Cuneo Levaldigi e di Venegono Inferiore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali; i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Viste le domande presentate dalla società « Aeroporto di Cuneo-Levaldigi » e dell'aereo club di Varese, intese ad ottenere l'istituzione di sezioni doganali presso i propri impianti;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Ritenuta la necessità di istituire le sezioni doganali aeroportuali di Cuneo-Levaldigi e di Venegono Inferiore (Varese);

Decreta:

Articolo unico

Sono istituite le sezioni doganali aeroportuali di Cuneo Levaldigi e di Venegono Inferiore (Varese) dipendenti rispettivamente dalle dogane di Cuneo e di Varese.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

La reggenza di dette sezioni, ai sensi dell'art. 12 del summenzionato testo unico, è affidata alla guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(2143)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Parco del Fusaro, in Napoli, già in liquidazione volontaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 16 e 17 settembre 1981 con la quale il tribunale di Napoli, 7ª sezione, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa Parco del Fusaro, con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Parco del Fusaro », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Cufano in data 15 settembre 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Bifulco Francesco, nato a Nola (Napoli) il 28 ottobre 1933 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2145)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 aprile 1982.

Approvazione di condizioni particolari di polizza, modificative delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, modificative delle analoghe in vigore, approvate con i decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267 e 28 marzo 1981, n. 13134;

Considerato che le nuove condizioni di polizza risultano pressoché sempre più favorevoli all'assicurato e che l'I.N.A. ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, modificative delle analoghe autorizzate con i decreti ministeriali 24 novembre 1979, n. 12267 e 28 marzo 1981, n. 13134, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza della tariffa 3 N;
condizioni particolari di polizza della tariffa 3 S;
condizioni particolari di polizza della tariffa 9 N;
condizioni particolari di polizza della tariffa 9 S.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 20 aprile 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(2144)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1982.

Attribuzione della somma di lire 70 miliardi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, concernente interventi per l'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 4 della sopracitata legge n. 423/81, che autorizza la spesa di lire 70 miliardi per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a dodici mesi, per la conduzione di aziende agricole e per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative a loro consorzi;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1982;

Vista la delibera CIPAA del 4 febbraio 1982, con la quale viene ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 140 miliardi, relativa alle soprarichiamate autorizzazioni di spesa, ex art. 4 della legge n. 423/81;

Ritenuto di dover impegnare la disponibilità di lire 70 miliardi, relativa all'esercizio 1982;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 70 miliardi, per l'esercizio 1982, per le finalità esposte in premessa, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia di lire)
Bolzano	1.127.500
Trento	997.500
Piemonte	5.040.000
Valle d'Aosta	267.500
Lombardia	3.592.500
Veneto	4.192.500
Friuli-Venezia Giulia	1.282.500
Liguria	1.107.500
Emilia-Romagna	3.600.000
Toscana	2.897.500
Umbria	1.617.500
Marche	2.612.500
Lazio	4.457.500
Abruzzo	2.692.500
Molise	1.680.000
Campania	6.107.500
Puglia	7.005.000
Basilicata	2.705.000
Calabria	6.325.000
Sicilia	7.555.000
Sardegna	3.137.500
Totale	70.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, Addì 15 aprile 1982
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 279

(2126)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 aprile 1982.

Modificazioni alle disposizioni particolari in materia di esportazione di merci verso l'Argentina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente tabella Export-Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'8 aprile 1982;

Ritenuta la necessità di apportare le necessarie modifiche al regime di esportazione delle merci nei confronti dell'Argentina;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso l'Argentina delle merci di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, è sospesa, ad eccezione delle merci contraddistinte da asterischi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(2171)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1258.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Tropea.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Tropea (Catanzaro), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 28

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1259.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lauria.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Lauria (Potenza), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1260.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Polistena.

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Polistena (Reggio Calabria), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1261.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Bovalino.

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Bovalino (Reggio Calabria); a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO 10 settembre 1980, n. **1262.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Fivizzano.

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene istituito in Fivizzano (Massa Carrara), a decorrere dall'anno scolastico 1980-81, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 Sudano Fulvio, nato a Noto il 13 ottobre 1913, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2055)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 marzo 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia San Pietro a r.l., in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 3 febbraio 1954, rep. n. 4851, reg. soc. n. 214;

società cooperativa prod. lav. carico e scarico S. Barbara a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 11 luglio 1973, rep. n. 17608, reg. soc. n. 719;

società cooperativa prod. lav. Ortobene a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 18 febbraio 1972, rep. n. 7681, reg. soc. n 571;

società cooperativa mista cooperativa fra lavoratori La Indipendente a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Satta in data 5 giugno 1949, rep. n. 24154, reg. soc. n. 125;

società cooperativa trasporto autotrasporti Ortobene a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 7 gennaio 1975, rep. n. 24391, reg. soc. n. 764;

società cooperativa edilizia Rappresentanti commessi viaggiatori dipendenti aziende commerciali a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Bagella in data 15 settembre 1956, rep. n. 10582, reg. soc. n. 250;

società cooperativa edilizia Attilio Deffenu a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Satta in data 30 settembre 1950, rep. n. 25669, reg. soc. n. 132;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. n. 98188, reg. soc. n. 1309;

società cooperativa edilizia San Bachisio a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 2 marzo 1972, rep. n. 97937, reg. soc. n. 1302;

società cooperativa edilizia Valle Tirso a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 30 dicembre 1969, rep. n. 11650, reg. soc. n. 1227;

società cooperativa edilizia Mularza Noa a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 19 maggio 1972, rep. n. 98806, reg. soc. n. 1357;

società cooperativa edilizia La Bolotanese a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 2 marzo 1972, rep. n. 97938, reg. soc. n. 1300;

società cooperativa edilizia Sa Serra-Casa a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 aprile 1972, rep. n. 98454, reg. soc. n. 1314;

società cooperativa edilizia San Pietro a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. n. 98192, reg. soc. n. 1313;

società cooperativa edilizia Casa Bianca a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 19 maggio 1972, rep. n. 98805, reg. soc. n. 1358;

società cooperativa edilizia San Francesco Casa a r.l., in Bolotana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 aprile 1972, rep. n. 98452, reg. soc. n. 1316.

società cooperativa edilizia Pedra maggiore a r.l., in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 13 aprile 1972, rep. n. 98398, reg. soc. n. 1299;

società cooperativa edilizia Laccos a r.l., in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. n. 98184, reg. soc. n. 1308;

società cooperativa edilizia Fenosu a r.l., in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 23 marzo 1972, rep. n. 98186, reg. soc. n. 1306;

società cooperativa edilizia Manigos a r.l., in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 13 aprile 1972, rep. n. 98399, reg. soc. n. 1317;

società cooperativa prod. lav. Tuttavista a r.l., in Galtellì (Nuoro), costituita per rogito Cirri in data 4 dicembre 1970, rep. n. 71, reg. soc. n. 534-*bis*;

società cooperativa prod. lav. Supramonte a r.l., in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 25 luglio 1967; rep. n. 9439, reg. soc. n. 452;

società cooperativa edilizia S. Lucia - cooperativa edilizia fra Pescatori a r.l., in Siniscola (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 15 marzo 1975, rep. n. 1046, reg. soc. n. 773;

società cooperativa edilizia I.C.R.A. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 30 marzo 1954, rep. n. 2409/682, reg. soc. n. 654;

società cooperativa edilizia Bucaneve a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 16 settembre 1964, rep. n. 36415, reg. soc. n. 879;

società cooperativa edilizia Case insegnanti statali (C.E.C.I.S.) a r.l., con sede in L'Aquila costituita per rogito Gianfelice in data 19 maggio 1954, rep. n. 27464, reg. soc. n. 660;

società cooperativa edilizia Marsicana a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 3 gennaio 1976, rep. n. 51206/5211, reg. soc. n. 1160;

società cooperativa edilizia La Vedetta a r.l., in Castel di Sangro (L'Aquila), costituita per rogito D'Achille in data 15 febbraio 1975, rep. n. 37114, reg. soc. n. 590;

società cooperativa prod. lav. Val Fondillo, in Opi (L'Aquila), costituita per rogito Paolini in data 16 novembre 1952, rep. n. 41169, reg. soc. n. 438;

società cooperativa agricola Consorzio produttori latte a r.l., in Pratola Peligna (L'Aquila), costituita per rogito Papi in data 13 marzo 1954, rep. n. 460/355, reg. soc. n. 285;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 10 aprile 1959, rep. n. 32590, reg. soc. n. 322;

società cooperativa edilizia Costantia a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 3 aprile 1973, rep. n. 27022, reg. soc. n. 506;

società cooperativa edilizia Il Sole a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 23 giugno 1972, rep. n. 79276, reg. soc. n. 484;

società cooperativa edilizia L'Amicizia a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 26 febbraio 1964, rep. n. 48707, reg. soc. n. 377;

società cooperativa edilizia L'Abetaia a r.l., in Villalago (L'Aquila), costituita per rogito Gaudiosi in data 4 febbraio 1974, rep. n. 28140, reg. soc. n. 543;

società cooperativa trasporto carovana facchini Italia a r.l., in Pescara, costituita per rogito De Rosa in data 3 settembre 1966, rep. n. 3866, reg. soc. n. 1501;

società cooperativa edilizia Micaela a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 22 maggio 1975, rep. n. 7176, reg. soc. n. 2629;

società cooperativa edilizia S.P.E.S. a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 18 luglio 1973, rep. n. 18036, reg. soc. n. 2256;

società cooperativa edilizia Vigor Cicerone a r.l., in Pescara, costituita per rogito Coletti in data 17 maggio 1975, rep. n. 73206, reg. soc. n. 2674;

società cooperativa prod. lav. Cooperativa teatrale di Pescara a r.l., in Pescara, costituita per rogito Bulferi in data 15 settembre 1976, rep. n. 86401, reg. soc. n. 2993;

società cooperativa edilizia Civitaquana 75 a r.l., in Civitaquana (Pescara), costituita per rogito Bulferi in data 9 settembre 1975, rep. n. 84811, reg. soc. n. 2711;

società cooperativa edilizia S. Egidio 75 a r.l., in Civitaquana (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 21 luglio 1975, rep. n. 572, reg. soc. n. 2687;

società cooperativa prod. lav. Costruzione serbatoi a r.l., in Loreto Aprutino (Pescara), costituita per rogito Anchini in data 5 gennaio 1977, rep. n. 587, reg. soc. n. 3100;

società cooperativa edilizia Panzè a r.l., in Spoltore (Pescara), costituita per rogito D'Ambrosio in data 15 ottobre 1975, rep. n. 102051, reg. soc. n. 2755.

(1744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,550	1322,550	1322,50	1322,550	1322,50	1322,50	1322,450	1322,550	1322,550	1322,55
Dollaro canadese	1080 —	1080 —	1080 —	1080 —	1080 —	1080 —	1080,100	1080 —	1080 —	1080 —
Marco germanico	551,230	551,230	551,25	551,230	551,25	551,20	551,220	551,230	551,230	551,25
Fiorino olandese	497,100	497,100	497,10	497,100	497 —	497,05	497,060	497,100	497,100	497,10
Franco belga	29,172	29,172	29,20	29,172	29,20	29,15	29,178	29,172	29,172	29,20
Franco francese	211,210	211,210	211,40	211,210	211,25	211,20	211,250	211,210	211,210	211,20
Lira sterlina	2341,900	2341,900	2343,75	2341,900	2342 —	2341,85	2342,050	2341,900	2341,900	2341,90
Lira irlandese	1907,200	1907,200	1908 —	1907,200	1906 —	—	1906,500	1907,200	1907,200	—
Corona danese	162,500	162,500	162,50	162,500	162,50	162,85	162,510	162,500	162,500	162,50
Corona norvegese	217,100	217,100	217,40	217,100	207,75	210,10	217,180	217,100	217,100	217,10
Corona svedese	223,620	223,620	223,70	223,620	223,25	223,60	223,690	223,620	223,620	223,65
Franco svizzero	670,750	670,750	670,75	670,750	670 —	670,70	670,370	670,750	670,750	670,75
Scellino austriaco	78,420	78,420	78,45	78,420	78,40	78,40	78,420	78,420	78,420	78,40
Escudo portoghese	18,020	18,020	18,18	18,020	18,10	18,05	18,200	18,020	18,020	18,20
Peseta spagnola	12,512	12,512	12,52	12,512	12,50	12,50	12,522	12,512	12,512	12,50
Yen giapponese	5,443	5,443	5,45	5,443	5,45	5,43	5,444	5,443	5,443	5,44
E.C.U.	1318,360	1318,360	—	1318,360	—	—	1318,360	1318,360	1318,360	—

Media dei titoli del 23 aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,175
» 5,50 % » » 1968-83	91,675
» 5,50 % » » 1969-84	85,275
» 6 % » » 1970-85	80 —
» 6 % » » 1971-86	76,575
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	69,325
» 10 % » » 1977-92	77 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,750
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,800
» » » » 1- 5-1980/82	99,775
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,775
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,725
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	100,250
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,700
» » » » 1-10-1981/83	99,475
» » » » 1- 3-1981/84	99,225
» » » » 1- 4-1981/84	99,700
» » » » 1- 6-1981/84	99,200
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,150
» » » 18 % 1- 7-1983	99,600
» » » 12 % 1-10-1983	90,200
» » » 12 % 1- 1-1984	88,675
» » » 12 % 1- 4-1984	86,975
» » » 12 % 1-10-1984	85,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322,500
Dollaro canadese	1080,050
Marco germanico	551,225
Fiorino olandese	497,080
Franco belga	29,175
Franco francese	211,230
Lira sterlina	2341,975
Lira irlandese	1906,850
Corona danese	162,505
Corona norvegese	217,140
Corona svedese	223,655
Franco svizzero	670,560
Scellino austriaco	78,420
Escudo portoghese	18,110
Peseta spagnola	12,517
Yen giapponese	5,443
E.C.U.	1318,360

MINISTERO DEL TESORO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986

Si rende noto che il giorno 11 maggio 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle novanta serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971/1986, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 29 ottobre 1971.

Il successivo giorno 12 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla undicesima estrazione di sedici serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di varietà di specie agrarie dai relativi registri

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 sono cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

CEREALI

Avena: Astor (Tiger), Nip

Frumento tenero: Carme

Mais: Augustus, Zenit, Dekalb XL 50, Dekalb XL 360, Dekalb XL 365 A, Clara, Asso Record, Stratos, Giant, Record, Ambra

Orzo: Villa, Berac

Riso: Lieto, Indio

Segale: Somro

BARBABIETOLA DA FORAGGIO

Polyzena, Polymaster, Polyrossa, Rossa cilindrica

FORAGGERE

Lolium italicum: Barwoitra

Lolium perenne: Splendor

OLEAGINOSE

Colza: Sinus

(1877)

Estensione della conservazione in purezza di ibridi di mais

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982, la conservazione in purezza di tutti gli ibridi di mais, iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, già assegnata con i medesimi decreti di iscrizione alla Rumianca S.p.a. - Milano, è estesa alla Rumianca (USA) Chemical Corp. 375 Park Avenue New York N.Y. 5052 (USA).

(1878)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salerno - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in gestione straordinaria.

Nella riunione del 25 marzo 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Salerno - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Salerno, sottoposta a gestione straordinaria, il prof. Giovanni Morone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1968)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella di 2ª categoria

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 5 aprile 1982, il sig. Carlo Vialardi di Sandigliano, nato a Torino il 12 febbraio 1896, è stato confermato presidente del Monte di credito su pegno di Biella, di seconda categoria, ed il dottor Giuseppe Boffo, nato a Biella il 22 febbraio 1926, è stato nominato vice presidente del Monte stesso, con decorrenza dalla data del provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(1969)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della «Latteria Turnaria di Istrago» Soc. coop. a r.l., in Istrago di Spilimbergo.

Con delibera 23 marzo 1982, n. 1106, la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore, ex art. 2544 del codice civile, della «Latteria Turnaria di Istrago» Soc. coop. a r.l., in Istrago di Spilimbergo, il dott. Paolo Fabris, residente in Castelnovo del Friuli, Borgo Nanis, 3, in sostituzione del cav. uff. Dionisio Moras rinunciatario.

(2100)

Scioglimento di società cooperative

Con delibera 24 febbraio 1982, n. 620, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del Codice civile, senza nominare un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le sottoindicate cooperative:

«Latteria sociale di Villasantina - Soc. coop. a r.l.», in Villasantina, costituita il 6 aprile 1913 a rogito notaio dott. Emilio Gonano in Paluzza;

«Latteria sociale turnaria cooperativa di Rivalpo-Valle» Soc. coop. a r.l., in Rivalpo-Valle di Arta Terme, costituita il 30 giugno 1970 a rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«Cooperativa del Pesce - Soc. coop. a r.l.», in Marano Lagunare, costituita il 1° dicembre 1973 a rogito notaio dottor Lazzaro Cantoni in Udine;

«Exom - Soc. coop. a r.l.», in Pasian di Prato, costituita il 27 marzo 1974 a rogito notaio dott. Alberto Menazzi in Udine;

«San Luca - Soc. coop. a r.l.», in Udine, costituita il 18 ottobre 1977 a rogito notaio dott. Mario Bronzin in Udine;

«Cooperativa Piccola Pesca Lignano - Soc. coop. a r.l.», in Lignano Sabbiadoro, costituita il 23 febbraio 1979 a rogito notaio dott. Giovanni Rubini in Moggio Udinese;

Cooperativa agricola «Giglio Verde» - Soc. coop. a r.l., in Maniago, costituita il 15 aprile 1978 a rogito notaio dott. Severino Pirozzi in Pordenone.

Con delibera 24 febbraio 1982, n. 623, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex. art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Gruppo scaricatori e trasportatori» - soc. coop. a r.l., in Udine, costituita il 18 marzo 1977 a rogito notaio dott. Sergio Cipolla in Latisana, senza nominare un commissario liquidatore in quanto non sussistono rapporti patrimoniali da definire.

(1832)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune catastale di Livo

Con deliberazione 5 marzo 1982, n. 1799, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2526/4, 2527, 2526/5, 2530, 2526/7, comune catastale di Livo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2101)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato a giovani laureati da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla scuola di applicazione di Torino riservato ai giovani che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in chimica, in chimica industriale, in fisica, in matematica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) otto per i laureati in ingegneria meccanica;

b) quattro per i laureati in ingegneria elettronica;

c) quattro per i laureati in chimica o chimica industriale;

d) due per i laureati in fisica;

e) due per i laureati in matematica.

I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *b)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *d)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *e)* e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1982, il trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il Comando del Reparto od Ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il diploma di laurea di cui è in possesso;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

la lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella quale intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo di cui al successivo art. 12;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente del quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta del bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso:

un certificato in carta bollata, rilasciato dall'università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea richiesto, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea;

i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici e ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del I Comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

a) dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

b) da cinque ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui almeno tre del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;

c) da un ufficiale superiore della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, insegnante titolare o aggiunto della cattedra di storia militare;

d) da cinque docenti universitari civili, membri, di cui:

uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica;

uno in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

uno in possesso del diploma di laurea in fisica;

uno in possesso del diploma di laurea in matematica;

e) da un docente civile della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto;

f) da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;

4 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;

3 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;

3 punti per i titoli indicati alla lettera *d)*.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso lo scuola di applicazione di Torino. Per il titolo di cui alla lettera *a)*, verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dal voto di laurea ridotto in ventesimi; la lode sarà valutata tra i titoli di cui alla lettera *c)*.

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità, comune per tutti i concorrenti;

b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

c) una prova orale sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

d) una prova orale facoltativa su una delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore 8 dei giorni 22 e 23 giugno 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte d'esame, nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi, il regolo calcolatore ed il manuale dell'ingegnere.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, compreso quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di trenta minuti.

La prova facoltativa di lingua estera, della durata minima di venti minuti consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove di esame (scritte ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 14.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dell'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello *69-ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. *69-ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 11 e della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale. Al punteggio così ottenuto verrà aggiunto un punto di 0,20 per ogni voto a partire da 18/30, riportato nella prova facoltativa di lingua estera.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al diploma di laurea posseduto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1 e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1982

p. *Il Ministro*: CICCARDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1982
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 139

ALLEGATO 1

PROGRAMMI D'ESAME

1. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Costruzione di macchine (studio e progettazione dei seguenti organi di macchine con relativi inserimenti compatibili con la funzionalità del meccanismo):

ruote dentate,
catene,
funi,
flessibili,
palette delle turbine,
giunti,
ganci,
frizioni,
progettazione ed adattabilità dei vari tipi di freno,

calcolo dei seguenti elementi costruttivi delle macchine:
chiodatura e saldatura,
viti e bulloni,
cuscinetti,
molle, balestre, barre di torsione,
chiavette e linguette,
assi e alberi,

teoria della lubrificazione applicata alle macchine,
teoria del calcolo del raffreddamento negli scambiatori di calore.

2) Macchine:

principi fondamentali della termodinamica,
studio e progettazione di un impianto turbina a vapore,
studio e progettazione di un impianto turbina a gas,
studio e progettazione dei vari tipi di motori a combustione interna,
studio e progettazione di pompe e compressori.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine e di costruzione di macchine.

2. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predi-

sposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) Meccanica ed elettrodinamica:

teorie introduttive:

grandezze fisiche e loro relazioni,

fondamenti dei campi gravitazionali ed elettromagnetici;

statica:

nozioni preliminari,

statica del punto,

statica dei corpi rigidi,

statica dei sistemi deformabili,

attrito;

cinematica:

punti e sistemi mobili,

movimenti,

velocità,

accelerazione,

cinematica relativa;

dinamica:

concetti e leggi fondamentali,

azioni e caratteristiche,

dinamica del punto materiale soggetto a campi di forza gravitazionali ed elettromagnetici,

dinamica del corpo rigido e dei sistemi,

interazioni.

2) Telecomunicazioni ed informatica:

segnali: rumore, capacità del canale, teorema del campionamento, elementi di teoria dei codici;

fondamenti delle reti logiche e analogiche:

famiglie logiche, reti combinatorie e sequenziali, macchine a stati finiti,

funzioni di trasferimento, criteri di stabilità, analisi e sintesi delle reti, filtri attivi e passivi;

sistemi di trasmissione analogici e numerici:

caratterizzazione e classificazione dei mezzi trasmissivi, modulazione e demodulazione, classificazione delle interferenze,

criteri di decisione, sistemi ottimali, tecniche di diversità, reti di comunicazione;

sistemi di elaborazione:

strutture (architettura di base di un calcolatore e di un microprocessore, temporizzazione, memorie, interfacciamento e protocolli di colloquio),

linguaggi (linguaggio macchina, assemblatore, Cobol, Fortran, Pascal, Basic, Lisp, compilatori e sistemi operativi).

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di meccanica, elettrodinamica, telecomunicazioni ed informatica.

3. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) chimica fisica ed inorganica:

l'atomo,
meccanica degli atomi e delle molecole,
legami chimici,
prima legge della termodinamica,
termodinamica,
entropia, seconda e terza legge della termodinamica,
lo stato gassoso,
gli stati condensati della materia,
passaggi di stato e diagrammi di stato,
le soluzioni,
dissociazione gassosa,
teoria cinetica-molecolare dei gas,
equilibri chimici omogenei ed eterogenei,
soluzioni elettrolitiche,
energia libera ed equilibri chimici,
acidi e basi,
equilibri multipli in soluzioni di elettroliti,
potenziali elettrochimici e pile,
elettrolisi,
corrosione,
reazioni chimiche,
il sistema periodico,
cenni di chimica nucleare e radiochimica.

2) chimica organica:

considerazioni generali sui composti del carbonio;
gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;
alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
alcheni: struttura e preparazioni;
reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio;
alchini;
sistemi insaturi coniugati;
spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto;
composti aromatici: il fenomeno dell'aromaticità; reazione dei composti aromatici con gli elettrofili;
metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici; risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;
composti organici alogenati e composti organometallici;
alcool, fenoli ed eteri;
reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
aldeidi e chetoni;
acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;
sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
ammine;
composti sterociclici;
lipidi;
carboidrati;
aminoacidi e proteine;
acidi nucleici e sintesi proteica.

b) PROVA ORALE

Consisterà in un colloquio che tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti dei programmi della prova scritta, in particolare quelli inerenti gli elaborati scritti eseguiti, e sulla teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:

materiali metallici (leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, acciai),
materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti, fibre artificiali e sintetiche),
carburanti e combustibili,
lubrificanti minerali e sintetici,
esplosivi e propellenti (cenni).

4. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in fisica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) matematica:

algebra lineare, spazi vettoriali, risoluzione di sistemi di equazioni lineari;
successioni e serie numeriche, criteri di convergenza;
calcolo differenziale ed applicazioni;
calcolo integrale ed applicazioni;
sviluppi in serie di funzioni;
equazioni differenziali lineari;
funzioni a più variabili: derivate parziali, punti di massime di minimo, di sella;
campi scalari e vettoriali;
funzioni olomorfe, integrali col metodo dei residui;
trasformata di Fourier.

2) fisica:

principi della dinamica;
leggi di conservazione: impulso, momento, energia;
trasformazioni di sistemi di riferimento;
momento d'inerzia e dinamica del corpo rigido;
statica e dinamica dei fluidi;
calore e temperatura;
teoria cinetica dei gas;
equazioni di stato dei gas;
1° e 2° principio della termodinamica;
rappresentazione di trasformazioni su diagramma P-V e del lavoro compiuto in un ciclo termodinamico;
entropia;
forze, campi, potenziali elettrostatici;
campo magnetico;
forza di Lorents e traiettoria di particelle cariche in campi statici uniformi;
dipolo elettrico, polarizzazione e dielettrici;
equazioni di Maxwell;
onde elettromagnetiche nel vuoto;
radiazione di corpo nero;
nozioni di fisica nucleare.

b) Prova orale

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di matematica e fisica.

5. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in matematica*

a) Prova scritta

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) analisi matematica:

calcolo integrale e applicazioni,
calcolo differenziale e applicazioni,
relazione tra integrazione e derivazione,
successioni e serie numeriche, criteri di convergenza,
equazioni differenziali lineari,
calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali,
differenziali e condizioni di differenzialità,
punti di massimo, di minimo, di sella,
teorema di Green nel piano, integrali superficiali,
teorema di Stokes e teorema di Gauss;

2) tecniche di programmazione e calcolatori elettronici:

codici,
controllo degli errori,
codici autocorrettori,
funzione di trasmissione di un circuito,
algebra booleana,
teorema di Shannon,
funzioni booleane,
Minterm e Maxterm,
circuiti logici,
semiaddizionatori e addizionatori,
circuiti di somma, sottrazione e complementazione,
programmazione Fortran:

costanti,
variabili,
espressioni aritmetiche,
proposizioni di assegnazione,
espressioni logiche,
proposizioni di controllo,
ingresso e uscita dati,
sottoprogrammi,
schede di controllo;

programmazione assembler: cenni.

b) Prova orale

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di analisi matematica, tecniche di programmazione e calcolatori elettronici.

p. *Il Ministro della difesa*: Ciccardini

(2107)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito riservato ai giovani in possesso del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dodici per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
quattro per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
uno per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
uno per il corso di laurea in ingegneria chimica;
uno per il corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile);
uno per il corso di laurea in ingegneria nucleare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1982, il ventiseiesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubbli-

cazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, numero 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c*) e *d*), dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso la direzione di sanità del primo comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico, dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'accademia militare, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera a);
6 punti per i titoli indicati alla lettera b);
2 punti per i titoli indicati alla lettera c);
2 punti per i titoli indicati alla lettera d).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera b) del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria, 2) fisica e meccanica razionale, 3) chimica.

Le prove avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 25 e 26 giugno 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed il regolo calcolatore.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, numero 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto le prove scritte d'esame dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data della seconda prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1982

p. *Il Ministro*: CICCARDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1982
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 138

(2106)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

La prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1981, avranno luogo in Livorno - Accademia navale, nei giorni 20 e 21 ottobre c.a., con inizio alle ore 8.

(1896)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 143 del 7 febbraio 1980 modificato con decreto n. 475 del 28 aprile 1981, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1965, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1) Calderone dott. Eugenio Pietro, nato a S. Lucia del Mela (Messina) il 3 giugno 1954	punti	116,00	su 120
2) Carbone dott. Giuseppe, nato a Melicuccà il 2 gennaio 1956 . . .	»	108,28	»
3) Fiorini dott. Mario Antonio, nato ad Acireale il 2 settembre 1948 . .	»	108,04	»
4) Grasso dott. Giovanni, nato a S. Venerina il 19 giugno 1953 . .	»	100,55	»
5) Casà dott. Francesco, nato a Raffadali il 5 febbraio 1952 . .	»	92,18	»
6) Cutaia dott. Calogero, nato a Palma di Montechiaro il 24 novembre 1944 . .	»	84,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Porto Empedocle.

Agrigento, addì 3 aprile 1982

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Calderone Eugenio Pietro, nato a S. Lucia del Mela (Messina) il 3 giugno 1954, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Porto Empedocle.

Agrigento, addì 3 aprile 1982

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

(1909)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(314/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 114 del 27 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente nel ruolo tecnico veterinario e di addetto ai servizi - qualificato - livello III, di ruolo.

Ente ospedaliero generale provinciale di Caserta: Riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione, al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico per ricerche neurofisiologiche.

Ospedale S. Marta e S. Venera - Ente ospedaliero generale di zona, in Acireale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio analisi cliniche.

Regione Puglie - Unità sanitaria locale n. 8 - Presidio « Ospedali riuniti », in Foggia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di psicologo/a e di infermiere professionale strumentista di sala operatoria.

A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque, in Roma: Concorso pubblico, per borse di studio ai fini della ammissione ad un corso teorico-pratico.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1982, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente « Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *supplemento al* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo unico

I termini fissati dall'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 69 sono prorogati al 31 dicembre 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 gennaio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1982, n. 4.

Normativa quadro per la definitiva destinazione alla regione e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e del personale sottoposto comunque al riordino previsto dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *supplemento al* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

La presente legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 viene con provvedimento amministrativo del consiglio regionale, su proposta della giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'ente Regione e gli enti locali.

La ripartizione è effettuata, sentite le organizzazioni degli enti locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art. 1 che sarà assegnato alla Regione comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatorio di questi.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla base del riparto approntato dal consiglio regionale, previa intesa con gli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli enti locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

Art. 4.

Con l'assegnazione definitiva del personale agli enti locali, la Regione assicura comunque agli enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

Art. 5.

Con apposita successiva legge regionale saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla regione e agli enti locali.

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche e giuridiche maturate nel ruolo di provenienza nonchè le condizioni di miglior favore.

Art. 6.

La legge di cui all'art. 5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli enti locali di destinazione.

Art. 7.

La presente normativa sarà applicata al personale degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione eventualmente riorganizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 8.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli articoli 120, 121 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e della legge 641/78, assegnati alla regione Puglia.

Gli oneri di cui al comma precedente valutati in lire 2.500.000.000 (lire duemiliardicinquecentomilioni), vanno imputati al cap. 00302 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 18 luglio 1974 e successive modificazioni » del bilancio 1981, disponibile.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 gennaio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1982, n. 5.

Modifica art. 20 legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978 - Norme in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *supplemento al* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo unico

All'art. 20 della legge regionale del 12 agosto 1978, n. 37, relativa a norme in materia di lavori pubblici, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle amministrazioni provinciali ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 gennaio 1982

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1982, n. 6.

Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *supplemento al* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

La legge sull'« Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema portuale della regione Puglia » tende a disciplinare, in riferimento alla programmazione e pianificazione dell'intero sistema portuale della Regione, gli insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi turistici.

La regione Puglia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio-economico del territorio in relazione delle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle altre attività produttive, nonchè allo scopo di assicurare la coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio territorio, predispone un piano di coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in materia.

Il piano di coordinamento deve tener conto delle classificazioni di cui al testo unico del 16 luglio 1884, n. 2518 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi turistici.

Art. 2.

Il piano regionale di coordinamento deve contenere l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacità ricettiva, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettività e sviluppo del territorio di riferimento.

Il piano indica altresì la classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e regionali.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia.

Non possono essere realizzati porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all'art. 1, fatte salve le competenze statali in materia.

Il piano regionale di coordinamento è soggetto alle norme di cui al titolo II cap. I della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980.

La realizzazione delle opere previste da detto piano è soggetta alle norme di cui alla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980.

Art. 3.

Sono da classificare come porti turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati, in via permanente, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonchè di infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Le ulteriori classificazioni portuali sono quelle indicate dal testo unico 16 luglio 1884, n. 2518 e successive modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l'insieme di opera e di impianti idonei a consentire l'ormeggio e sprovviste parzialmente o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti.

I porti marittimi possono comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

Art. 4.

I porti e gli approdi realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale. Le opere portuali sono assoggettate al regime concessorio se richiesto dalla vigente legislazione.

Con il provvedimento di approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di massima degli approdi, inserite nel piano regionale di coordinamento di cui al precedente art. 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 5.

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento di cui al l'art. 1 è istituita una commissione tecnica dei porti così composta:

dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

dal coordinatore dell'assessorato regionale ai trasporti;

dal coordinatore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici;

dal coordinatore dell'assessorato regionale al Turismo;

dal coordinatore dell'assessorato regionale all'urbanistica;

dal coordinatore dell'assessorato regionale alla programmazione;

dall'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime;

dal direttore marittimo sovrintendente alle capitanerie di porto della regione;

dal segretario della commissione consiliare permanente regionale ai lavori pubblici ed urbanistica.

Ogni componente può delegare un suo rappresentante.

La commissione deve essere convocata con almeno cinque giorni di anticipo.

Art. 6.

Il piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 è predisposto, nel rispetto degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980, dal consiglio regionale, sentita la commissione tecnica dei porti di cui al precedente articolo.

Art. 7.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi) nonchè da una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e da uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I piani e progetti di cui al comma precedente, da adottarsi da parte del consiglio comunale anche ai fini urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione tecnica attestante l'inserimento dell'opera nel contesto territoriale di riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettività e dello sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell'approdo.

I suddetti piani regolatori ed i progetti di massima degli approdi, redatti in conformità delle precedenti disposizioni, sono esaminati dalla commissione di cui all'art. 5 al fine di verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati dalla giunta regionale, con le ulteriori modalità fissate dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 8.

In caso di regime concessorio, i richiedenti la concessione di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme restando le norme di cui all'art. 37, primo comma del codice navale, dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni demandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla giunta regionale.

I comuni, qualora divengono concessionari nei modi di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal consiglio regionale.

Art. 9.

La Regione, ai fini della realizzazione e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, contributi che, per il biennio 1981-82, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere e, per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli enti stessi.

Art. 10.

Il consiglio regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della giunta regionale, ed in conformità al piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, il programma di finanziamento di cui al precedente articolo.

Art. 11.

L'erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 1981-82 verrà disposta dalla giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell'avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art. 12.

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si provvede come segue:

per L. 200.000.000 relativi allo studio ed alla redazione del piano di coordinamento, da imputare sul cap. 00138 del bilancio 1981, disponibile;

per la realizzazione delle opere, su apposito capitolo da istituire nel bilancio 1982 e successivi così denominato: «Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti ed approdi turistici, il cui onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-82 approvato con legge regionale n. 33 del 23 giugno 1981.

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, la costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale della regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del consiglio regionale, fatte salve le competenze statali in materia e sentiti i pareri degli uffici e comitati regionali competenti, nonchè della commissione tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 gennaio 1982

QUARTA

(1427)

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 7.

Norme regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative unioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 6 febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Con la presente legge si stabiliscono le norme per l'attuazione nella regione Puglia del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 giugno 1978, n. 1360, e successive norme modificative e/o integrative, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, nonché dei regolamenti della commissione delle Comunità europee 31 luglio 1980, n. 2083 e 31 luglio 1980, n. 2084 recante modalità di applicazione.

Art. 2.

Modalità per il riconoscimento delle associazioni e relative unioni

Il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al presidente della giunta regionale e presentata all'assessorato regionale alla agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all'accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo;

2) copia autentica dello statuto;

3) elenco degli associati, estratto autentico del libro dei soci, con la indicazione dei terreni e/o degli allevamenti, da ciascuno di questi condotto e della quantità media di prodotto che ciascun associato ha venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'associazione;

4) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell'associazione attestante la conformità con le norme di cui al regolamento (CEE) 31 luglio 1980, n. 2083;

5) copia autentica dei verbali delle assemblee in cui sono state assunte deliberazioni relative alle norme di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360 e al comma secondo - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Nel caso che all'associazione aderiscano organismi cooperativi, alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti:

1) copia autentica degli atti costitutivi e degli statuti delle cooperative;

2) copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa con cui è stata decisa l'adesione alla associazione;

3) elenco aggiornato dei rispettivi associati in estratto autentico del libro dei soci e, per ciascuno di questi, la indicazione dei terreni e/o allevamenti condotti e della quantità media di prodotto venduto nel triennio precedente la domanda di iscrizione, limitatamente ai terreni e/o allevamenti che interessano l'attività dell'associazione;

4) certificato di iscrizione della cooperativa all'apposito registro.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, l'assessorato regionale all'agricoltura, eseguita l'istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al presidente della giunta regionale che, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi trenta giorni.

Il riconoscimento delle unioni regionali ha luogo sulla base di una domanda indirizzata al presidente della giunta regionale e presentata all'assessorato regionale all'agricoltura che provvede, tramite i propri uffici, all'accertamento dei requisiti prescritti.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo;

2) copia autentica dello statuto.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, l'assessorato regionale all'agricoltura, eseguita l'istruttoria, deve trasmettere la domanda, corredata del relativo parere, al presidente della giunta regionale che, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 6, emette il decreto di riconoscimento o di motivato rifiuto dello stesso entro i successivi trenta giorni.

Possono ottenere il riconoscimento anche le associazioni che hanno fra i propri associati produttori agricoli le cui aziende sono ubicate in regioni limitrofe, purché almeno i 2/3 degli associati siano imprenditori di aziende situate nella Puglia e almeno il 60 % della produzione immessa sul mercato provenga dalla Puglia.

Ai fini degli eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivato rifiuto del riconoscimento delle associazioni e relative unioni sono notificati agli interessati entro quindici giorni dalla loro emanazione.

Art. 3.

Albo regionale delle associazioni riconosciute

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è istituito l'albo regionale pugliese delle associazioni dei produttori agricoli che hanno ottenuto il riconoscimento.

All'albo sono iscritte automaticamente le associazioni riconosciute dopo l'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale.

L'albo è conservato presso l'assessorato regionale all'agricoltura e la sua tenuta è demandata all'assessore regionale alla agricoltura.

L'albo è distinto in sezioni corrispondenti ai settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata della presente legge.

Art. 4.

Vigilanza e controllo

I poteri di vigilanza e controllo sulle associazioni e relative unioni sono di competenza della giunta regionale e sono esercitati dall'assessore regionale all'agricoltura.

Le associazioni e relative unioni devono tenere le seguenti scritture:

1) libro giornale, nelle forme previste dalla vigente normativa;

2) libro degli inventari, nelle forme previste dalla vigente normativa;

3) libro dei soci, nel quale devono essere indicati:

a) le generalità di ciascun associato;

b) i terreni e/o allevamenti condotti da ciascun associato, limitatamente a quelli che interessano l'attività dell'associazione;

c) limitatamente alle unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate.

Nel libro dei soci devono essere introdotte tutte le successive variazioni di tali elementi;

4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

5) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

6) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

7) registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate cronologicamente e sistematicamente, e comunque ogni anno, le quantità di prodotto immesse sul mercato dai produttori associati tramite l'associazione e, limitatamente alle unioni, da parte del complesso degli associati di ogni associazione aderente.

Nel medesimo registro devono essere annotate, altresì, le quantità di prodotto ritirato dal mercato, ammassato e/o stoccato — sulla base di norme della pubblica amministrazione — dall'associazione o dall'unione.

Le associazioni e relative unioni devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ove richiesto, tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l'esercizio della vigilanza e del controllo. Le stesse devono comunque trasmettere:

1) annualmente, copia dei bilanci e relative deliberazioni, entro quattro mesi dall'approvazione;

2) entro dieci giorni dall'assunzione, copia autentica delle deliberazioni relative a quanto contenuto nel secondo comma, punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

3) annualmente, una relazione dettagliata sull'attività svolta, con allegato il conto consuntivo documentato delle spese effettuate impiegando gli aiuti e i contributi concessi ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento delle associazioni e quello delle unioni può essere revocato:

1) qualora le une o le altre abbiano compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali;

2) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dalla presente legge non siano più soddisfatti;

3) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

4) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2), 3) e 4) la revoca ha luogo su iniziativa dell'assessore regionale all'agricoltura che, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 6, ne informa il presidente della giunta regionale che decide sulla revoca con proprio decreto motivato.

Nell'ipotesi di cui al punto 1), l'assessore regionale all'agricoltura ne informa il presidente della giunta regionale che, sentito il comitato di cui al successivo art. 6, diffida la associazione o l'unione a rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali. Decorsi trenta giorni dalla diffida, il presidente della giunta regionale decreta motivatamente la revoca del riconoscimento.

Con il medesmo decreto di revoca del riconoscimento le associazioni o unioni sono cancellate dall'albo regionale di cui al precedente art. 3.

Ai fini di eventuali ricorsi al T.A.R., i decreti di motivata revoca del riconoscimento delle associazioni e unioni sono notificati agli interessati entro quindici giorni dalla loro emanazione.

Art. 6.

Comitato regionale dei rappresentanti delle unioni

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, è istituito il comitato regionale dei rappresentanti delle unioni con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.

Il comitato è composto dai rappresentanti designati da ciascuna unione regionale riconosciuta, in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad essa aderenti e, comunque, facendo in modo che vi sia almeno un rappresentante per ciascuna unione.

Detti rappresentanti hanno voto deliberativo.

Il comitato è integrato dai seguenti rappresentanti aventi voto consultivo:

1) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel C.N.E.L., designato dal rispettivo organo regionale;

2) un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designato dal rispettivo organo regionale.

Il comitato è articolato, per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui alla tabella allegata alla presente legge, in sottocomitati di settore.

Il comitato regionale dura in carica tre anni.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il funzionamento del comitato regionale e dei sottocomitati per settore omogeneo; detto regolamento acquista efficacia dopo essere stato approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione permanente della Regione.

Al comitato regionale spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute ed in particolare:

1) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

2) favorire la stipulazione di accordi interprofessionali concernenti i rispettivi programmi produttivi tra le associazioni di produttori e relative unioni e le industrie o loro organizzazioni, nonché aziende commerciali, loro forme associate e cooperative di consumo;

3) formulare pareri e proposte circa le iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste dal secondo comma — punti 4), 7), 8), 9 e 10 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, al fine di stimolarne la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agro-alimentare.

Il comitato regionale ed i relativi sottocomitati di settore esprimono pareri sugli atti e sulle iniziative regionali di programmazione agro-alimentare.

Il comitato elegge tra i rappresentanti delle unioni un presidente, un vice presidente e un segretario.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte del comitato regionale, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente terzo comma del presente articolo, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Art. 7.

Efficacia vincolante

La dichiarazione relativa allo stato di grave necessità di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nei casi in cui essa è di competenza regionale, è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere della competente commissione permanente della Regione.

Il decreto di cui al precedente comma deve contenere, fra l'altro, l'indicazione dettagliata delle misure e interventi cui è attribuita l'efficacia vincolante ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Le deliberazioni delle associazioni cui si può attribuire la efficacia vincolante devono, in ogni caso, essere state adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono aver ottenuto il parere favorevole del comitato di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Aiuti di costituzione e funzionamento

La giunta regionale può concedere i contributi previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360 al fine di incoraggiare la costituzione e agevolare il funzionamento amministrativo delle associazioni e delle relative unioni.

I contributi possono essere anticipati, su domanda e sulla base dei programmi e delle spese previste nel bilancio preventivo così come approvato dall'associazione o unione richiedente, fino al 75 % dell'importo riconosciuto ammissibile.

Per le associazioni e le relative unioni preesistenti, i contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360, e successive norme di integrazione e/o modificazione, proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento dell'associazione o unione alle condizioni previste dal summenzionato regolamento (CEE).

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360, alle associazioni e unioni che operano in tutto o in parte nelle comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle zone svantaggiate di cui alla tabella « C » della deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1979, n. 448, i contributi di cui ai precedenti commi sono accordati fino al 4 %, 3 % e 2 % del valore dei prodotti commercializzati rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno dal riconoscimento. L'importo dei contributi accordati non può tuttavia superare, rispettivamente, l'80 %, 60 % e 40 % delle spese ammissibili.

Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) 31 luglio 1980, n. 2084.

Art. 9.

Contributi per la promozione di associazioni di produttori

Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori, la giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 6, può concedere un contributo fino al 60 % della spesa complessiva ritenuta ammissibile che, comunque, non può superare il limite massimo di tre milioni di lire, a favore di organizzazioni che presentano un programma per la costituzione di associazioni di produttori.

Alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, che abbiano una adeguata rappresentatività e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, può essere concesso un contributo annuo per l'attivazione delle loro attività promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile che, comunque, non può superare il limite massimo di 25 milioni di lire.

Art. 10.

Misure dirette a favorire azioni di natura operativa e commerciale - priorità e preferenze

La Regione al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360:

1) concede alle associazioni e relative unioni i contributi previsti dal primo comma dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 per l'attuazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca e divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni per le quali sono riconosciute. La concessione è disposta dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 6 della presente legge. I contributi sono concessi fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili; sui contributi assegnati può essere disposta, a domanda, una anticipazione fino al 75%;

2) estende alle associazioni e relative unioni, oltre alle provvidenze creditizie e fidejussorie, ogni altra provvidenza prevista dalle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative e

dei loro consorzi idonea a favorire il raggiungimento dei fini propri delle associazioni e delle unioni così come stabiliti dalle norme di cui al precedente art. 1 della presente legge;

3) riconosce, nella concessione degli incentivi regionali alle associazioni e unioni, la preferenza per le iniziative riguardanti le cooperative aderenti alle associazioni stesse;

4) riconosce, nella concessione alle associazioni e unioni del concorso regionale sugli interessi, la preferenza:

a) per le operazioni di credito agrario di esercizio finalizzate alla provvista di mezzi finanziari per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, per la immissione dei prodotti sul mercato attraverso la concentrazione degli stessi, la loro eventuale trasformazione e preparazione per la vendita;

b) per le operazioni di credito agrario che le associazioni contraggono per dotarsi di mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla immissione della produzione dei propri associati sul mercato e/o per lo svolgimento di attività di servizio in favore delle aziende dei propri associati;

5) riconosce, nella concessione delle agevolazioni contributive e/o creditizie derivanti dalla legislazione vigente, la priorità, a parità di tutte le altre condizioni, a favore dei produttori agricoli associati che dimostrino di sottoscrivere e di rispettare accordi interprofessionali — in materia di coltivazione e/o cessione di prodotti agricoli, mezzi e prodotti tecnici — con le industrie o loro organizzazioni, con le aziende commerciali e loro forme associate, con le cooperative di consumo;

6) può avvalersi delle associazioni e delle relative unioni per lo svolgimento dei compiti: di attuazione di interventi comunitari, nazionali e regionali; di promozione e valorizzazione della produzione agricola nei mercati interni ed internazionali; di rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni di mercato; di assistenza tecnica per il miglioramento della produzione e la realizzazione degli standards qualitativi.

I rapporti tra la Regione e le associazioni e unioni saranno regolamentati da convenzioni stipulate a seguito di deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Associazioni preesistenti

Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni di produttori agricoli riconosciute in forza di altre leggi e norme.

Art. 12.

Coordinamento dei programmi di promozione commerciale

I programmi di promozione commerciale di cui al secondo comma - punto 4) dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sono sottoposti all'esame di un comitato di coordinamento costituito dalla giunta regionale, sentita la competente commissione permanente della Regione.

Art. 13.

Partecipazione alla programmazione regionale

La Regione acquisisce il formale parere del comitato di cui al precedente art. 6 anche su esplicita richiesta di quest'ultimo, sugli atti programmatori relativi al settore agricolo-alimentare ed ai settori ad esso connessi, nonché sui programmi di intervento in favore della cooperazione con particolare riferimento alla localizzazione di nuovi impianti.

Art. 14.

Ampliamento dei comitati consultivi

I comitati consultivi di cui all'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 sono integrati con un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta che operi nel territorio di competenza del comitato consultivo.

Art. 15.

Comunicazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

La Regione comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni regionali o la revoca dello stesso.

Comunica, altresì, entro il primo marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dal regolamento (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, valgono le norme di cui ai regolamenti (CEE) 19 giugno 1978, n. 1360, 31 luglio 1980, n. 2089, 31 luglio 1980, n. 2084, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le norme della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Le istruzioni tecniche per le modalità di attuazione della presente legge sono deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, sentita la competente commissione consiliare permanente della Regione.

Dette istruzioni prevederanno anche norme per l'eventuale recupero delle somme anticipate sui contributi assegnati a seguito di regolare delibera di concessione.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

Alla spesa per la concessione dei contributi di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni e delle relative unioni si farà fronte con le quote assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Alla spesa per la concessione dei contributi per programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione si farà fronte con le quote che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

All'iscrizione degli appositi capitoli e dei relativi stanziamenti si provvederà ai sensi dell'art. 43 della legge 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla spesa conseguente a quanto previsto nell'art. 10 della presente legge per lo svolgimento dei compiti di collaborazione da parte delle associazioni e unioni nei casi previsti nel punto 6), si provvederà facendo ricorso ai capitoli di bilancio della Regione o degli enti strumentali concernenti le specifiche attività per l'espletamento delle quali vengono stipulate le convenzioni.

I contributi a favore delle associazioni e delle rispettive unioni previsti dai commi precedenti possono essere anticipati dalla giunta regionale, su domanda, in tutto o in parte.

Ove le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, dovessero risultare insufficienti, la quota non coperta farà carico al bilancio regionale.

Per gli interventi regionali previsti dai precedenti articoli 9 e 10 della presente legge e per la integrazione dei contributi di funzionamento è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per l'anno 1981.

Agli oneri per l'attuazione degli interventi regionali previsti dal precedente comma si farà fronte, per il 1981, sul cap. 04419 della parte spesa tramite l'autorizzazione di spesa pari a lire 10.000.000 di cui alla legge regionale « Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 », approvata dal consiglio regionale con delibera n. 178 del 30 novembre 1981.

Per gli esercizi finanziari successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 1° febbraio 1982

QUARTA

Allegato

PUGLIA

DIMENSIONI MINIME NECESSARIE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
(ai sensi del regolamento (CEE) 31 luglio 1980, n. 2083)

(*Omissis*).

(1568)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1982, n. **10**.

Finanziamento studi e progetti di fattibilità per il polo universitario in Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 4 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia-Romagna, allo scopo di favorire, nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo equilibrato del sistema universitario regionale e, in quest'ambito, la costituzione di un polo universitario in Romagna, promuove, coordina ed elabora direttamente e/o ricorrendo a singoli esperti o ad enti ed istituzioni qualificate, studi e progetti di fattibilità.

A tale scopo, la giunta, sentita la commissione consiliare competente, delibera gli incarichi e le convenzioni per realizzare gli studi ed i progetti di cui sopra.

Gli studi ed i progetti di cui al precedente comma dovranno essere completati e sottoposti all'esame del consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ammontante a L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1981-1983, nella sezione 6ª, settore 03, programma 01 «Scuola e diritto allo studio» e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso. Per gli esercizi successivi l'autorizzazione di spesa relativa agli interventi previsti dalla presente legge, sarà disposta dalla legge di bilancio annuale a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 2 marzo 1982

TURCI

(1756)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1982, n. **11**.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 - Nuovo testo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna», ad esercitare provvisoriamente fino al momento della entrata in vigore della relativa legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al consi-

glio regionale il 9 febbraio 1982, nonché secondo le note di variazione agli stessi deliberate dalla giunta regionale e presentate al consiglio in data successiva.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dalla legge regionale « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, e del bilancio pluriennale 1982-85 », fino alla entrata in vigore della legge stessa, nonché in generale, gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge cessa l'esercizio provvisorio del bilancio 1982 riferito al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, come autorizzato dalla legge regionale n. 2 del 18 gennaio 1982.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, dello Costituzione e 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 marzo 1982

TURCI

(1757)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1982, n. **12.**

Aggregazione al comune di Russi della borgata di Godo in comune di Ravenna - Conseguente rettifica del confine tra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 31 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il confine tra i comuni di Ravenna e di Russi, in provincia di Ravenna, è rettificato secondo la linea risultante dalla planimetria allegata alla legge regionale n. 10 del 6 aprile 1981.

Il presidente della Regione, sentita la giunta regionale, provvede con proprio decreto alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 marzo 1982

TURCI

(1840)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821180)